



SENATO ACCADEMICO	25 gennaio 2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	29 gennaio 2016
DECRETO DI EMANAZIONE	
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio manutenzione</u>

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO UNIVERSITARIO A CONA

Sommario

CAPO 1 - PREMESSA E DATI GENERALI	1
Articolo 1.1 - Premessa	1
Articolo 1.2 - Caratteristiche del parcheggio	1
CAPO 2 - ACCESSO AL PARCHEGGIO	2
Articolo 2.1 - Utenza del parcheggio	2
Articolo 2.2 - Autorizzazione all'accesso	2
Articolo 2.3 - Modalità di accesso al parcheggio	4
Articolo 2.4 - Videosorveglianza e controllo	4
Articolo 2.5 - Smarrimento o furto del dispositivo di accesso	5
CAPO 3 - COMPORTAMENTO DELL'UTENZA E SANZIONI	5
Articolo 3.1 - Comportamento dell'utenza	5
Articolo 3.2 - Rimozione forzata del veicolo	5
Articolo 3.3 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione	6

CAPO 1 - PREMESSA E DATI GENERALI

Articolo 1.1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del parcheggio di proprietà dell'Università degli Studi di Ferrara presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna a Cona.

Articolo 1.2 - Caratteristiche del parcheggio

1. Sono destinati a parcheggio di autoveicoli complessivi 356 posti (di cui 339 di tipo ordinario, 7 posti dedicati ai disabili, 2 per donne in gravidanza e 8 per veicoli elettrici con dispositivi di ricarica).

2. Il parcheggio non è custodito e non sarà dotato di servizio di guardiania, dispositivi di videosorveglianza o antifurto. L'Università non assume alcuna responsabilità per furti o danni ai veicoli o a cose in essi contenuti comunque e da chiunque causati.
3. Non è prevista l'assegnazione nominativa di posti auto, questi ultimi saranno pertanto occupati secondo l'ordine di arrivo degli utenti.
4. Non è consentito l'accesso al parcheggio a veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate e con altezza superiore a 2,40 metri (tali divieti sono indicati da apposita segnaletica verticale posta in prossimità dell'accesso carrabile al parcheggio).
5. Il parcheggio, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, sarà fruibile ogni giorno dell'anno 24/24h.

CAPO 2 - ACCESSO AL PARCHEGGIO

Articolo 2.1 - Utenza del parcheggio

1. L'accesso al parcheggio è consentito agli autoveicoli delle categorie di utenti specificate all'art. 2.2 del presente regolamento, aventi sede della propria attività presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna a Cona.
2. L'accesso al parcheggio è inoltre consentito, unicamente per motivi di servizio da svolgersi presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna a Cona:
 - al personale della Ripartizione Edilizia;
 - al personale della Ripartizione Servizi Informatici;
 - al personale dell'Ufficio di Ateneo che cura i rapporti con il SSN;
 - ad altro personale dell'Ateneo, limitatamente alle attività da svolgere presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna a Cona e per i tempi strettamente necessari allo svolgimento delle stesse.
3. Nel rispetto dei limiti dimensionali e di peso indicati all'art. 1.2, c. 4 del presente regolamento, è consentito l'accesso al parcheggio a Ditte incaricate dall'Università allo svolgimento di interventi manutentivi, fornitrici di beni o esecutrici di servizi. Tale accesso è consentito esclusivamente per ragioni di servizio e limitatamente al tempo necessario per l'espletamento degli interventi o delle prestazioni affidate.

Articolo 2.2 - Autorizzazione all'accesso

1. L'autorizzazione all'uso del parcheggio è nominativa e limitata esclusivamente all'attività da svolgere presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna. L'autorizzazione è, pertanto, valida per le sole ore in cui le attività vengono espletate.

2. Il personale che intende usufruire del parcheggio riservato dovrà produrre domanda di autorizzazione all'accesso indirizzata al Rettore, con l'indicazione della qualifica e della struttura di appartenenza. Le modalità dettagliate per l'ottenimento dell'autorizzazione e il rinnovo verranno riportate all'interno del sito istituzionale dell'Ateneo e potranno essere comunicate agli interessati dagli uffici competenti tramite mailing list.
3. Hanno diritto all'uso del parcheggio riservato, previa richiesta della suddetta autorizzazione, i seguenti soggetti:
 - docenti 1^a fascia (ordinari-straordinari);
 - docenti 2^a fascia (associati- associati confermati);
 - ricercatori;
 - professori incaricati d'insegnamento e a contratto;
 - assegnisti;
 - medici in formazione specialistica;
 - contrattisti, borsisti e dottorandi;
 - personale tecnico/amministrativo;
 - componenti degli organi collegiali della Scuola di Medicina e dei Dipartimenti che svolgono la propria attività presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna a Cona;
 - componenti del consiglio degli studenti;
 - studenti.
4. L'autorizzazione all'utilizzo del parcheggio ha la seguente durata:
 - per il personale strutturato, fino al mantenimento della propria attività presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna a Cona. Il soggetto autorizzato è tenuto, qualora non rilevato d'ufficio, a comunicare la modifica della propria sede di attività lavorativa;
 - per le altre categorie, l'autorizzazione è valida per l'intera durata dell'anno accademico e decorre dal 01 ottobre e termina il 30 settembre di ciascun anno. L'autorizzazione può essere rinnovata ogni anno, secondo le modalità dettagliate all'interno del sito istituzionale dell'Ateneo o comunicate dagli uffici competenti tramite mailing list. Sarà a carico dei singoli interessati il tempestivo rinnovo dell'autorizzazione all'accesso. L'Università non risponde di eventuali disservizi conseguenti al ritardato rinnovo dell'autorizzazione.
5. Terminato il periodo di validità dell'autorizzazione il dispositivo di accesso verrà disabilitato.
6. L'autorizzazione all'accesso è subordinata all'accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni

previsti nel presente regolamento, che verrà reso disponibile all'interno del sito istituzionale dell'Ateneo.

7. Per le Ditte incaricate dall'Università allo svolgimento di interventi manutentivi, fornitrici di beni o esecutrici di servizi, l'ottenimento dell'autorizzazione è carico della struttura che ha effettuato l'ordine o che gestisce il contratto.

Articolo 2.3 - Modalità di accesso al parcheggio

1. Al titolare dell'autorizzazione sarà fornito un dispositivo di apertura della barriera di accesso. Il dispositivo di accesso è personale e non cedibile. Ciascun interessato può disporre di un solo dispositivo di accesso.
2. La consegna del dispositivo di accesso è subordinata alla sottoscrizione di un documento con il quale il soggetto autorizzato dichiara:
 - la presa in consegna del dispositivo stesso;
 - che il dispositivo non verrà ceduto, nemmeno temporaneamente, a terzi;
 - la piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Le modalità dettagliate per l'ottenimento del dispositivo di accesso (inclusa la definizione di un eventuale costo o deposito cauzionale) verranno riportate all'interno del sito istituzionale dell'Ateneo e potranno essere comunicate agli interessati dagli uffici competenti tramite mailing list.
4. L'Università non risponde dell'eventuale impossibilità di accedere al parcheggio o della chiusura totale/parziale dello stesso.
5. Terminata l'autorizzazione all'accesso il soggetto dovrà restituire tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi, il dispositivo fornito dall'Ateneo all'ufficio competente.

Articolo 2.4 - Videosorveglianza e controllo

1. Con l'accesso al parcheggio il soggetto autorizzato prende atto:
 - dell'esistenza di un impianto di videosorveglianza di alcune aree del parcheggio. Tale impianto, non finalizzato alla custodia dei veicoli, potrà essere utilizzato per il controllo:
 - della corretta modalità di utilizzo del parcheggio;
 - del comportamento dell'utenza;
 - delle responsabilità relative ad eventuali danni arrecati alle strutture.
 - dell'esistenza di un registro all'interno del quale il soggetto autorizzato viene associato al

dispositivo di accesso consegnato;

- dell'esistenza di un sistema di registrazione degli accessi. Per ogni entrata ed uscita verrà registrato il nominativo del soggetto e il relativo orario.

2. L'utilizzo del parcheggio comporta l'assoggettamento a tali sistemi di controllo.

Articolo 2.5 - Smarrimento o furto del dispositivo di accesso

1. In caso di smarrimento o furto del dispositivo di accesso il soggetto autorizzato dovrà:

- dare tempestiva comunicazione all'ufficio competente;
- denunciare alle Forze dell'Ordine lo smarrimento o il furto del dispositivo di accesso.

2. L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione di furto o smarrimento, provvederà alla disattivazione della funzionalità del dispositivo di accesso. Successivamente al ricevimento della denuncia, l'ufficio provvederà alla consegna di un nuovo dispositivo al soggetto autorizzato.

CAPO 3 - COMPORTAMENTO DELL'UTENZA E SANZIONI

Articolo 3.1 - Comportamento dell'utenza

1. È fatto obbligo a chiunque acceda ai parcheggi di rispettare la segnaletica stradale e di servirsi diligentemente dei posti delimitati. Non è consentita la sosta al di fuori dei posti delimitati.

2. I soggetti presenti all'interno del parcheggio rispondono di eventuali danni causati alle strutture fisse presenti presso lo stesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: segnaletica verticale, pensiline metalliche, colonnine presenti presso i varchi di accesso e di uscita, colonne di ricarica per veicoli elettrici, impianti, aiuole, ecc...

Articolo 3.2 - Rimozione forzata del veicolo

1. I soggetti autorizzati all'uso del parcheggio accettano espressamente che l'Università provveda alla rimozione del proprio autoveicolo, con spese a carico del proprietario del veicolo stesso, nei seguenti casi:

- sosta in periodi nei quali l'autorizzazione non ha validità o per periodi eccedenti le normali attività istituzionali o per ragioni non legate al servizio;
- sosta in luoghi vietati e segnalati da appositi cartelli;
- sosta lungo strade o percorsi di transito o riservati ai mezzi di soccorso, che possa ostacolare o impedire la circolazione;
- sosta in luoghi segnalati come passi carrabili o di accesso a centrali tecnologiche;
- sosta in posti riservati ai disabili, donne in stato di gravidanza, veicoli elettrici.

2. In caso di rimozione il possessore dell'autoveicolo dovrà provvedere al suo ritiro presso la sede dell'incaricato del servizio di rimozione versando le somme dovute al gestore per la rimozione e il deposito (tali somme saranno indicate presso il parcheggio all'interno di idonea cartellonistica stradale).

Articolo 3.3 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. È prevista la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di sei mesi nei seguenti casi:
 - violazione reiterata, per due volte, degli obblighi o dei divieti segnalati della segnaletica orizzontale e verticale del parcheggio (include la sosta al di fuori degli spazi delimitati);
 - cessione a terzi del dispositivo di accesso.
2. Dopo tre sospensioni verificatesi nel corso di un anno, l'autorizzazione viene revocata d'ufficio.